CAMERA DEI DEPUTATI N. 547

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati LAFORGIA, DI VAGNO

Presentata il 10 agosto 1979

Istituzione del Consorzio autonomo del porto di Bari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il regime giuridico dei porti italiani, come è noto, è disciplinato dal codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, dal regolamento di esecuzione, approvato con decreto presidenziale 15 febbraio 1952, n. 328; nonché da numerose leggi speciali concernenti specifici settori quali, in modo particolare, quelli del lavoro nel porto, delle tasse e dei diritti marittimi, della sanità marittima, e dell'imbarco e sbarco di merci, ecc.

Da un sia pure sommario esame delle molteplici norme che regolamentano l'attività amministrativa e funzionale dei porti, non è difficile notare un complicato e complesso intrecciarsi di competenze delle diverse amministrazioni locali e centrali interessate alla vita del porto (lavori pubblici, marina, finanza, ecc.).

Questa complessa disciplina, se non adeguatamente coordinata, produce in pratica gravi inconvenienti, discordanza nei criteri direttivi, slegamenti fra i vari servizi specie nei maggiori porti, lentezza nei provvedimenti e nelle decisioni senza parlare dei dannosi conflitti di attribuzioni. Spesso nella prassi quotidiana, la richiamata disciplina si manifesta inadatta alla vivace dinamica dell'attività portuale che richiede, al contrario, armonia di intenti, rapidità di azione, e quindi una varietà di indirizzo capace di soddisfare appieno l'interesse pubblico e le legittime aspettative degli operatori interessati a un moderno e razionale servizio idoneo e rispondente alle crescenti esigenze del traffico marittimo.

La tendenza alla autonomia ed alla auto-amministrazione mediante l'accentramento in un unico organismo locale di alcuni poteri e funzioni attribuiti a vari organi dello Stato, fu avvertita sin dall'inizio del secolo e dopo una serie di iniziative positive il legislatore riconobbe espressamente l'opportunità (vedi articolo 1266 in relazione all'articolo 19 del vigente codice della navigazione) di costituire enti autonomi portuali, specie nei porti di maggiore importanza, ai quali affidare alcuni servizi

portuali, inerenti alla navigazione. In questa nuova visione furono conservati in vita gli enti portuali di Genova, Venezia e Trieste, successivamente all'entrata in vigore del vigente codice della navigazione è stato ricostituito l'Ente portuale Savona-Piemonte e sono stati istituiti gli enti portuali di Palermo nel 1961, di Civitavecchia nel 1963 e Napoli nel 1974.

Sull'esperienza positiva di detti enti, in vari porti italiani, sono sorti consorzi volontari fra enti locali, con l'intento di coordinare vari servizi ed attività portuali. È il caso del Consorzio del porto di Bari, sorto, per volontà del comune di Bari, dell'amministrazione provinciale e della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'anno 1960. Tale consorzio ha sinora adempiuto ai compiti statutari con risultati apprezzabili nonostante le molteplici difficoltà incontrate.

Impegnato in una politica di sviluppo dei traffici marittimi fondata sulla produttività portuale oltre che su una adeguata propaganda capillare su tutti i mercati, il Consorzio del porto di Bari ha operato assai attivamente assumendo la diretta gestione dei vari servizi portuali ed investendo in quelle attrezzature meccaniche di carico e scarico e ricettive le quali hanno consentito una notevole e documentata riduzione delle tariffe portuali ed il miglioramento della produttività del lavoro portuale in genere. I limiti della sua azione negli investimenti sono stati quelli delle possibilità di autofinanziamento e delle scarse contribuzioni da parte degli enti consortili dovute alle note condizioni non floride dei loro bilanci.

L'impegno costante, vigile ed attento degli enti consortili e degli amministratori del Consorzio ha contribuito in modo determinante all'incremento dei traffici marittimi del porto di Bari. A tal proposito è interessante l'esame delle cifre relative al traffico generale mercantile svoltosi nel porto di Bari negli ultimi 15 anni dalle quali si rileva una crescente ascesa seguita da una leggera flessione determinata dalle difficoltà del mercato petrolifero:

ANNO	NAVI ARRIVATE		Merci sbarcate e imbarcate (merci secche e petroli) in tonnellate
	Numero	Tonnellate stazza netta	
1964	1.242	2.473.157	4.430.526
1965	1.442	2.940.302	4.743.566
1966	1.582	3.543.608	5.603.031
1967	1.605	3.382.739	5.021.128
1968	1.680	3.388.686	5.219.424
1969	1.854	3.515.124	5.816.709
1970	2.305	3.955.848	6.311.466
1971	1.685	3.291.563	5.001.181
1972	1.521	2.931.529	3.745.145
1973	1.518	3.440.921	4.694.740
1974	1.256	3.145.132	4.181.276
1975	1.164	2.596.195	2.465.049
1976	1.048	1.993.091	2.416.824
1977	1.381	2.171.995	1.442.392
1978	1.451	2.416.448	1.865.682

Per quanto riguarda il movimento dei passeggeri si ha:

1964	n.	9.384
1965	»	13.951
1966	»	40.654
1967	»	59.425
1968	»	59.021
1969	»	86.748
1970	»	85.422
1971	»	89.643
1972	»	84.409
1973	»	100.341
1974	»	91.674
1975	»	95.111
1976	»	94.976
1977	»	200.642
1978	»	238.709

Come si può notare il porto di Bari sta vivendo un'esperienza particolare di fronte alla crescente domanda di servizi portuali divenuti inidonei a soddisfare le nuove esigenze emergenti da una realtà economica in continuo sviluppo nella regione pugliese.

Trascurare le fondamentali infrastrutture portuali in questo particolare momento, significa vedere vanificati tutti gli sforzi compiuti dal Consorzio e tutte le attese degli enti consortili. A breve il porto di Bari dovrà risolvere i complessi problemi connessi con l'attuazione del nuovo piano regolatore portuale già elaborato e che ha già ottenuto il parere favorevole degli organi tecnici del Ministero dei lavori pubblici. Di fronte a tali problemi, per soddisfare le esigenze di una città capoluogo di regione e tradizionalmente dedita alle attività mercantili ubicata in un'area in cui è in atto un processo di sviluppo inudustriale oltre che inserita nella corrente del traffico mediterraneo, sorge urgente l'opportunità oltre che la necessità di trasformare l'attuale consorzio volontario in un ente disciplinato da una legge speciale.

A tal fine è stata predisposta la presente proposta di legge che confido sarà giudicata favorevolmente ed approvata perché ritenuta valida per la costituzione di un ente autonomo capace di disciplinare il traffico marittimo nel porto di Bari in modo moderno e razionale.

Infatti si prevede:

articolo 1: definizione e natura dell'Ente;

articolo 2: fini e compiti istituzionali;

articolo 3: enti consorziati;

articolo 4: disponibilità finanziaria;

articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11: attribuzioni, composizione e compiti degli organi d'amministrazione;

articolo 12: controllo amministrativo;

articolo 13: composizione e compiti del collegio dei revisori dei conti;

articolo 14: durata delle cariche;

articolo 15: compiti del direttore generale;

articolo 16: compensi degli organi consortili;

articolo 17: esercizio finanziario;

articolo 18: copertura finanziaria;

articolo 19: regolamentazione del rapporto d'impiego del personale;

articolo 20: consegna dei beni di proprietà dello Stato;

articolo 21: ispezioni;

articolo 22: scioglimento dell'amministrazione;

articolo 23: successione del Consorzio al Consorzio volontario del porto di Bari;

articolo 24: regolamento di esecuzione.

Onorevoli colleghi, la creazione del nuovo ente portuale corrisponderebbe ad un apprezzamento politico dell'esigenza urgente di superare le strozzature in cui si dibatte il porto di Bari, apprezzamento che il capoluogo della regione pugliese ritiene di meritare per quel che rappresenta in un'area di sviluppo sulla quale è rivolta l'attenzione oltre che del paese, della stessa Comunità europea.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(*Costituzione, sede, circoscrizione*).

È istituito il Consorzio autonomo del porto di Bari.

Il Consorzio è ente pubblico economico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

Ha sede legale ed amministrativa in Bari, e la sua circoscrizione è costituita dagli ambiti portuali e dal litorale del comune di Bari dalla località di Santo Spirito alla località Torre a Mare, determinati con decreto del Ministro della marina mercantile da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La circoscrizione consortile potrà essere modificata su proposta del Consorzio, in relazione alle esigenze del traffico e alla programmazione delle attività portuali, con decreto del Ministro della marina mercantile, sentita la regione Puglia.

I porti compresi nella circoscrizione del Consorzio mantengono la classificazione stabilita per legge.

ART. 2.

(*Fini e compiti*).

Il Consorzio è costituito allo scopo di provvedere all'esercizio commerciale e turistico dei porti della circoscrizione consortile, al loro miglioramento ed allo sviluppo del traffico.

A tali fini al Consorzio sono affidati i seguenti compiti:

1) studiare, promuovere ed adottare, d'intesa con le amministrazioni interessate e nel quadro della programmazione economica nazionale e regionale, i provvedimenti e le iniziative intesi a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai traffici marittimi;

2) eseguire ricerche di mercato e promuovere interventi pubblici e privati per l'acquisizione di nuovi traffici ed agevolare il movimento economico dei porti della circoscrizione consortile;

3) studiare e promuovere il miglior coordinamento delle attività degli uffici pubblici che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie economiche operanti nell'ambito portuale;

4) raccogliere, elaborare e pubblicare dati e notizie concernenti la vita ed il movimento economico di detti porti;

5) promuovere, d'intesa con le amministrazioni competenti e nel rispetto dei piani urbanistici e di quelli territoriali di sviluppo, il miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile ed il retroterra nazionale, concorrendo eventualmente alle relative spese;

6) elaborare e proporre, d'intesa con la regione e gli enti locali interessati, il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, in base alle previsioni dei piani nazionali e regionali, indicando la priorità di attuazione delle nuove opere e degli impianti. I piani regolatori e i progetti di massima ed esecutivi sono sottoposti, per le approvazioni previste dalle disposizioni vigenti in materia, alle amministrazioni interessate che, per l'esame tecnico-amministrativo dei relativi atti, dispongono ciascuna di sessanta giorni dalla data di ricezione degli elaborati. Comunque l'approvazione definitiva, sempre che ad essa siano interessate più amministrazioni, non può ritardare oltre i 180 giorni;

7) provvedere, a seguito di apposita convenzione da stipulare con il Ministero dei lavori pubblici o con la regione, alla esecuzione delle opere marittime e degli impianti portuali, ivi compresi quelli ferroviari, e alla manutenzione delle opere marittime;

8) provvedere, a proprie spese, alla manutenzione degli impianti portuali, esclusi quelli ferroviari e il servizio idrico;

9) provvedere allo svolgimento dei servizi di manovra dei carri ferroviari ed alla esecuzione delle prestazioni accessorie connesse. Le relative spese, poste a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono determinate convenzionalmente, in relazione all'entità dei carri manovrati e delle prestazioni accessorie e connesse. La convenzione deve stabilire inoltre le condizioni e l'obbligo del Consorzio di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio. All'esercizio ferroviario, ivi compresa la manutenzione ordinaria dei relativi impianti, provvede, a propria cura e spese, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) gestire i beni del demanio marittimo indicati nel successivo articolo 20, compresi gli spazi acquei esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione consortile, disciplinandone l'utilizzazione da parte dei terzi, con l'osservanza delle disposizioni del codice della navigazione e del relativo regolamento, nonché delle leggi in materia doganale. Deve essere sentito il parere del Consorzio in merito ai regolamenti per l'accosto delle navi, emanati dalle autorità marittime competenti, ai sensi degli articoli 62 del codice della navigazione e 59 del regolamento al codice della navigazione (navigazione marittima);

11) regolamentare ogni prestazione di opera e di servizi nei porti della circoscrizione consortile; disciplinare in particolare il lavoro portuale e formare le relative tariffe in esplicazione delle funzioni attribuite all'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale, agli uffici del lavoro portuale, ai comandanti di porto e al direttore marittimo, con l'assistenza dei consigli e delle commissioni del lavoro portuale territorialmente competenti, costituiti in conformità della vigente normativa e con le attribuzioni ad esse devolute;

12) gestire l'impresa per operazioni portuali;

13) gestire i mezzi meccanici di proprietà dello Stato o del Consorzio per il carico, lo scarico ed il movimento in ge-

nere delle merci e la stazione marittima per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri. Può, inoltre, gestire direttamente i magazzini per deposito merci, nei regimi consentiti dalle leggi doganali, ed eventualmente altri servizi d'interesse comune agli utenti dei porti della circoscrizione consortile;

14) provvedere, mediante gestione diretta, ai servizi di pulizia e d'illuminazione dei porti della circoscrizione consortile, per il cui espletamento sarà corrisposto un contributo annuale dal Ministero dei lavori pubblici o dalla regione nella misura da questi riconosciuta congrua e necessaria in base al preventivo presentato dal Consorzio;

15) determinare le tariffe di tutti i servizi di cui ai precedenti punti, escluse le tariffe del servizio ferroviario, dei magazzini di temporanea e diretta custodia gestiti dalla dogana e del servizio idrico;

16) stipulare con le competenti amministrazioni centrali apposite convenzioni per agevolazioni tariffarie nei trasporti di persone e cose, per via ferroviaria, stradale ed aerea, che siano state concordate con le amministrazioni medesime nell'interesse dei porti della circoscrizione consortile;

17) amministrare i fondi ed i proventi assegnatigli;

18) chiedere finanziamenti, secondo le leggi vigenti, ed emettere prestiti obbligazionari;

19) provvedere a tutto ciò che, non specificato nei numeri precedenti, possa comunque essere utile per il conseguimento dei fini di istituto del Consorzio.

È escluso dalla competenza del Consorzio tutto quanto concerne le opere, le servitù ed i servizi militari di aria, di terra e di mare, i servizi del segnalamento marittimo, di pilotaggio e di rimorchio, la polizia giudiziaria, la giurisdizione civile marittima, la pubblica sicurezza, la sanità e la dogana, nonché i servizi di polizia,

di sicurezza e di soccorso attribuiti all'autorità marittima dal codice della navigazione.

ART. 3.

(*Enti consorziati*).

Partecipano al Consorzio:

1) lo Stato;

2) la regione Puglia;

3) la provincia di Bari;

4) il comune di Bari;

5) la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

6) la Cassa di risparmio di Puglia.

Partecipano, inoltre, al Consorzio i comuni i cui porti siano successivamente inclusi nella circoscrizione consortile a norma del penultimo comma dell'articolo 1.

Possono partecipare al Consorzio, i consorzi per le aree di sviluppo industriale, altre province, comuni, capoluoghi di provincia e camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed altri enti pubblici del Mezzogiorno.

La partecipazione volontaria degli enti di cui al precedente comma è disposta, su richiesta dell'ente interessato, con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dell'assemblea del Consorzio.

ART. 4.

(*Disponibilità finanziaria*).

Per svolgere i compiti e le attribuzioni di cui all'articolo 2 il Consorzio dispone:

1) del contributo dello Stato disposto con legge;

2) di un contributo straordinario annuo di avviamento di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione di spe-

sa del Ministero della marina mercantile in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1979;

3) dei contributi annuali degli altri enti consorziati da stabilire dai relativi organi competenti in base alle norme in vigore, sentita l'assemblea del Consorzio;

4) delle somme e dei contributi corrisposti dalle amministrazioni competenti, in applicazione delle convenzioni di cui ai numeri 7, 9 e 14 dell'articolo 2; e degli altri contributi che fossero deliberati da amministrazioni, enti od istituti interessati allo sviluppo ed alla gestione dei porti della circoscrizione consortile;

5) dei proventi delle gestioni dei beni e dei servizi affidatigli e dei proventi relativi a concessioni a terzi di cui al precedente articolo 2;

6) delle somme provenienti da diritti di certificazione, attestazione od altra forma di documentazione rilasciata dal Consorzio;

7) dei diritti per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo delle navi che compiono operazioni commerciali, da determinarsi dal Consorzio, quale corrispettivo del servizio prestato ed in rapporto alle opere ed alle attrezzature approntate per tale servizio;

8) dei fondi ricavati da mutui, da prestiti obbligazionari o da qualsiasi altra operazione bancaria;

9) delle somme ricavate dalla vendita di propri beni patrimoniali;

10) delle somme dovute da privati a rimborso per risarcimento di danni arrecati ad opere ed impianti;

11) dei beni e delle somme spettanti al Consorzio in virtù di successioni testamentarie, legati, donazioni, oblazioni volontarie e per ogni altra causa non esplicitamente menzionata nel presente articolo.

Il Consorzio ha, inoltre, potestà di imporre e di riscuotere il contributo previ-

sto dall'articolo 1279 del codice della navigazione destinato al funzionamento degli uffici del lavoro portuale.

ART. 5.

(*Organi del Consorzio*).

Sono organi del Consorzio:

a) il presidente;

b) l'assemblea;

c) il consiglio direttivo;

d) il collegio dei revisori dei conti.

ART. 6.

(*Presidente, vicepresidente, ufficio di presidenza*).

Il presidente del Consorzio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.

Vicepresidente di diritto è il direttore marittimo di Bari. Egli coadiuva il presidente e lo sostituisce in casi di assenza o di impedimento.

Presso la presidenza è costituito un ufficio di presidenza composto dal presidente del Consorzio, dal vicepresidente, dai due segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo di cui all'articolo 10 e dal presidente della giunta regionale pugliese o da un suo delegato.

Le funzioni dell'ufficio di presidenza sono determinate nel regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 7.

(*Funzioni del presidente*).

Il presidente rappresenta legalmente il Consorzio ed è responsabile del buon andamento della gestione di esso; coordina le varie attività del Consorzio; convoca e presiede l'assemblea ed il consiglio direttivo; provvede alla esecuzione delle deli-

berazioni degli organi collegiali dando attuazione, mediante proprio decreto, a quelle aventi contenuto normativo e regolamentare; dispone su tutti gli oggetti di interesse dell'amministrazione consortile non attribuiti alla competenza di altri organi.

Il presidente, quando lo ravvisi opportuno, potrà far intervenire alle sedute del consiglio direttivo e dell'assemblea, per essere sentite, persone esperte in materia tecnica portuale o in questioni marittime e di traffico portuale.

Il presidente approva gli elenchi delle entrate a scadenza fissa, nonché le note dei canoni relativi ad autorizzazioni e concessioni e di qualunque altro provento di spettanza del Consorzio; emette ingiunzioni di pagamento secondo le norme sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. Provvede a tutti gli atti cautelativi nell'interesse del Consorzio.

Il presidente, per l'attuazione dei servizi di competenza del Consorzio, può emettere ordinanze e può richiedere, ove occorre, l'assistenza della forza pubblica per la esecuzione delle stesse.

In caso di necessità e nell'interesse generale, può ordinare la rimozione e la vendita, secondo le norme vigenti, di merci e di cose giacenti sulle calate o nei magazzini, che non siano in consegna alle amministrazioni doganale e ferroviaria.

Per le infrazioni alle ordinanze del presidente si applicano le norme di legge relative alle violazioni delle disposizioni sui beni pubblici destinati alla navigazione e sull'ordinamento e la polizia dei porti emanate dall'autorità marittima.

ART. 8.

(*Assemblea*).

Fanno parte dell'assemblea, oltre al presidente del Consorzio:

a) in rappresentanza dello Stato:

1) il direttore marittimo di Bari;

2) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari;

3) il capo della circoscrizione doganale di Bari;

4) l'intendente di finanza di Bari;

5) il direttore del compartimento di Bari delle ferrovie dello Stato;

6) il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro di Bari;

b) in rappresentanza della regione:

1) il presidente della giunta regionale o un suo delegato;

2) due rappresentanti eletti dall'Assemblea regionale fra i propri componenti;

c) in rappresentanza degli enti locali:

1) il presidente dell'amministrazione provinciale di Bari o un suo delegato;

2) il sindaco di Bari o un suo delegato;

3) il presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari o un suo delegato;

4) il presidente della Cassa di risparmio di Puglia o un suo delegato;

d) in rappresentanza degli operatori:

un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei riparatori navali, dei commercianti, degli agricoltori, dell'armamento libero, dell'armamento di linea, degli spedizionieri, degli agenti marittimi e raccomandatari;

e) in rappresentanza dei lavoratori:

1) sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori portuali;

2) due rappresentanti delle altre categorie del personale addetto ai servizi dei porti ed un rappresentante della gente di mare;

3) un rappresentante del personale del Consorzio.

Fanno altresì parte dell'assemblea un rappresentante per ciascuno degli enti ammessi al Consorzio ai sensi del secondo e terzo comma dell'articolo 3.

I componenti di cui alle lettere *d*) ed *e*) sono nominati dal Ministro della ma-

rina mercantile su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative competenti per territorio.

Il Ministro della marina mercantile provvederà direttamente alle nomine nei casi di cui alle lettere *d*) ed *e*), qualora le designazioni non vengano effettuate entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta del Ministro della marina mercantile.

Non possono essere membri dell'Assemblea e decadono di diritto coloro che siano parti o patrocinatori di cause, arbitri o consulenti tecnici in giudizio contro il Consorzio.

Non possono parimenti essere membri dell'Assemblea e decadono di diritto coloro che abbiano con il Consorzio rapporti di affari o di interessi, ad eccezione dei rappresentanti di cui alle lettere *c*) n. 3 e *d*) del presente articolo e coloro che siano dipendenti dal Consorzio ad eccezione dei rappresentanti di cui alla lettera *e*).

ART. 9.

(*Funzioni dell'assemblea*).

L'assemblea:

a) delibera sull'indirizzo generale dell'amministrazione consortile, indicandone le direttive di massima;

b) delibera i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi nonché le variazioni che alterino il risultato complessivo previsto nel bilancio preventivo;

c) delibera sui mutui, prestiti ed altre operazioni finanziarie, nonché sulle spese che vincolano il bilancio per oltre un quinquennio, ad eccezione di quelle ordinarie di carattere continuativo;

d) delibera sulle misure dei contributi da proporre agli enti consorziati, di cui al numero 3 dell'articolo 4;

e) delibera sulle proposte di piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile e relative varianti, nonché sui piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

f) delibera sull'assunzione diretta di servizi portuali;

g) delibera il regolamento e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio e i regolamenti interni dell'amministrazione consortile;

h) delibera sull'accettazione di eredità legati e donazioni.

Tra i rappresentanti degli operatori e dei lavoratori nell'assemblea e nel consiglio direttivo, l'Assemblea elegge rispettivamente, uno per ciascuna di dette categorie, il proprio segretario e il segretario del consiglio direttivo.

L'assemblea si riunisce, in via ordinaria, tre volte l'anno e, in via straordinaria, quando sia convocata dal presidente per sua iniziativa o su richiesta dei revisori dei conti o di almeno un terzo dei membri dell'assemblea.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della metà più uno dei membri in prima convocazione e di un terzo di essi in seconda convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale il voto del presidente.

ART. 10.

(*Consiglio direttivo*).

Il consiglio direttivo è composto, oltre che dal presidente e dagli altri componenti dell'ufficio di presidenza di cui all'articolo 6, da:

1) il capo dell'ufficio del genio civile per le opere marittime di Bari;

2) il capo della circoscrizione doganale di Bari;

3) il direttore del compartimento di Bari delle ferrovie dello Stato;

4) il presidente dell'amministrazione provinciale di Bari o un suo delegato;

5) il sindaco del comune di Bari o un suo delegato;

6) il rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari;

7) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea delle categorie di cui alla lettera *d*) dell'articolo 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi;

8) uno dei rappresentanti in seno all'assemblea dei lavoratori portuali di cui alla lettera *e*) dell'articolo 8, eletto a scrutinio segreto dai rappresentanti stessi, con esclusione del rappresentante del personale del Consorzio.

Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente del Consorzio e può suddividersi in sezioni con competenze specifiche determinate dal regolamento di esecuzione della presente legge.

Per la validità delle riunioni del consiglio è prevista la presenza della metà più uno dei componenti.

ART. 11.

(*Funzioni del consiglio direttivo*).

Il consiglio direttivo:

1) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi da sottoporre all'assemblea, nonché le variazioni di bilancio, deliberando su quelle che non alterino complessivamente il risultato generale del preventivo;

2) delibera i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dei traffici e dei porti della circoscrizione consortile e si pronuncia sulle iniziative dirette a favorire lo sviluppo commerciale ed industriale dell'entroterra in relazione ai detti traffici;

3) delibera i provvedimenti, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, intesi a coordinare le attività degli uffici pubblici, che attendono a servizi interessanti il traffico portuale e delle categorie della produzione e del lavoro operanti nei porti della circoscrizione consortile;

4) predispone i regolamenti e i ruoli organici del personale dipendente dal Consorzio;

5) delibera, nei casi di urgenza, sulle questioni di competenza dell'assemblea alla quale le relative delibere saranno sottoposte per la ratifica nella prima riunione;

6) delibera sulle liti, sui compromessi, sui procedimenti arbitrali, sulle transazioni, sulle controversie e ricorsi alle autorità competenti;

7) predispone i piani regolatori dei porti della circoscrizione consortile e le relative varianti, nonché i piani di massima di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

8) delibera sui progetti esecutivi di nuove opere e di nuovi arredamenti portuali;

9) delibera sui piani di destinazione e di uso delle aree dei porti stessi;

10) delibera sulle concessioni dei beni del demanio marittimo, compresi gli spazi acquei di competenza del Consorzio;

11) delibera sull'appalto e sui relativi capitolati dei lavori e sulle forniture nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

12) delibera, per quanto rientra nella competenza del Consorzio, i provvedimenti diretti al miglioramento delle comunicazioni stradali e ferroviarie fra i porti della circoscrizione consortile e il retroterra nazionale, e le relative spese, nei limiti degli stanziamenti del bilancio;

13) dispone i provvedimenti concernenti i mutui, prestiti e le altre operazioni finanziarie, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;

14) delibera sui regolamenti e sulle tariffe relative alle prestazioni d'opera ed ai servizi la cui gestione o disciplina sono attribuite al Consorzio;

15) delibera i provvedimenti relativi all'esercizio dei servizi di cui al numero precedente;

16) delibera sulla misura dei diritti per l'uso delle opere e delle attrezzature di cui al numero 7) dell'articolo 4;

17) delibera sulla misura del contributo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 4 nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dall'articolo 1279 del codice della navigazione;

18) delibera sugli incarichi professionali da affidare a persone fisiche e giuridiche estranee al Consorzio;

19) delibera sui provvedimenti concernenti le agevolazioni tariffarie di cui al n. 16) dell'articolo 2;

20) delibera su quanto altro per legge o per regolamento venga deferito al consiglio direttivo.

ART. 12.

(*Atti soggetti a controllo*).

Sono soggette all'approvazione del Ministero della marina mercantile le deliberazioni dell'assemblea del Consorzio e quelle del consiglio direttivo concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo aventi durata superiore ai 15 anni ed il contributo di cui all'ultimo comma dell'articolo 4.

Le deliberazioni di cui alla lettera *b*) dell'articolo 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del tesoro.

Le deliberazioni concernenti i prestiti e le altre operazioni finanziarie di cui alla lettera *c*) dell'articolo 9 sono approvate dal Ministero della marina mercantile di concerto con il Ministero del tesoro.

Il presidente del Consorzio trasmette alle amministrazioni interessate copie delle deliberazioni indicate, entro dieci giorni dalla data della loro adozione.

La esecutività delle deliberazioni è sospesa fino alla data della loro approvazione.

Le amministrazioni interessate debbono pronunciarsi sulle deliberazioni di cui ai precedenti commi nel termine massimo di 60 giorni dal ricevimento di esse.

Le deliberazioni concernenti il piano regolatore dei porti della circoscrizione consortile, nonché gli altri progetti di massima ed i progetti esecutivi dei lavori per le opere portuali, sono approvati nei modi e nei termini indicati nell'articolo 2, n. 6).

Trascorsi i suddetti termini le deliberazioni si intendono approvate.

ART. 13.

(*Collegio dei revisori dei conti*).

Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro della marina mercantile ed è composto da un funzionario della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro del tesoro, con le funzioni di presidente, e da un funzionario per ciascuno dei Ministeri della marina mercantile, dei lavori pubblici, delle finanze, del bilancio e programmazione economica, dei trasporti e dell'industria, commercio e artigianato designati dai rispettivi ministri.

La nomina dei revisori è soggetta alle limitazioni stabilite dall'articolo 2399 del codice civile.

Il collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi dell'articolo 2403 e seguenti del codice civile.

In particolare controlla la gestione del Consorzio, vigila sulla osservanza delle disposizioni di legge e di regolamento, accerta la regolare tenuta della contabilità, esamina il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, riferisce su di essi con relazioni contenenti attestazioni sull'attendibilità delle previsioni e, per quanto attiene al bilancio consultivo, sulla corrispondenza delle relative impostazioni con le scritture contabili e sulla regolarità della gestione.

Effettua, almeno ogni trimestre, verifiche della cassa, dei valori e dei titoli di proprietà del Consorzio o da questi ricevuti in pegno, cauzione o custodia.

Redige almeno trimestralmente ed invia a tutti i Ministeri interessati una relazione sull'andamento della gestione e sui rilievi formulati nello stesso periodo, ed

informa tempestivamente il Ministero della marina mercantile di qualsiasi irregolarità riscontrata, fermi restando gli adempimenti di legge prescritti: nell'ipotesi di atti o fatti che possano dar luogo a responsabilità.

I revisori assistono alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo, con facoltà di fare inserire a verbale le loro osservazioni.

I revisori possono in qualsiasi momento effettuare, anche individualmente, ispezioni e controlli, chiedere notizie sull'andamento della gestione e sui singoli relativi atti dei quali possono prendere visione ed acquisire copia.

I revisori non possono far parte di commissioni o collegi, comunque istituiti nell'ambito del Consorzio, né ricevere incarichi di studio o di consulenza.

La scadenza del collegio dei revisori coincide con il termine stabilito per la deliberazione dell'assemblea sul conto consuntivo relativo all'ultimo esercizio del periodo di nomina del collegio stesso.

ART. 14.

(*Durata delle cariche*).

Il presidente e i componenti non di diritto dell'assemblea ed i membri del collegio dei revisori, durano in carica cinque anni e possono essere confermati; i componenti nominati in sostituzione di altri, prima della scadenza normale, rimangono in carica fino alla fine del quinquennio in corso.

ART. 15.

(*Direttore generale*).

A capo dei servizi esecutivi del Consorzio è posto il direttore generale, il quale partecipa, con voto consultivo, alle sedute dell'assemblea e del consiglio direttivo.

Il direttore generale è nominato mediante concorso per titoli bandito dal Consorzio tra persone munite di laurea che dimostrino di possedere particolare competenza nel campo marittimo portuale.

ART. 16.

(*Compensi degli organi consortili*).

Il Ministero della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, determina la misura delle indennità annue a carico del bilancio del Consorzio spettanti al presidente, al vicepresidente ed ai membri del collegio dei revisori.

La misura del gettone di presenza da corrispondere ai componenti degli organi consortili collegiali, nonché la misura del compenso annuo ai segretari dell'assemblea e del consiglio direttivo sono determinate dal Ministero della marina mercantile.

ART. 17.

(*Esercizio finanziario*).

L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

I bilanci di previsione sono deliberati entro il mese di settembre di ogni anno ed i conti consuntivi entro il mese di giugno successivo.

L'avanzo netto di gestione per ciascun esercizio finanziario è anzitutto destinato alla eliminazione di eventuali disavanzi di esercizi precedenti; la parte eccedente è destinata ad apposito fondo da iscrivere nei conti del Consorzio per il miglioramento ed il potenziamento dei servizi, delle attrezzature e degli impianti portuali.

ART. 18.

(*Copertura finanziaria*).

Alla copertura dell'onere di lire 500 milioni derivante dal numero 2) del precedente articolo 4, si provvede per l'esercizio 1980 con iscrizione di apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

(*Personale del Consorzio*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sarà emanato il regolamento organico per il personale, con il quale saranno stabiliti, tenuti presenti la natura economica ed i fini produttivi del Consorzio, la dotazione organica, lo stato giuridico, l'ordinamento delle carriere, il trattamento economico di attività, a qualsiasi titolo, e di quiescenza, di tutto il personale, compreso il direttore generale.

Nel regolamento organico del personale del Consorzio saranno inserite norme transitorie per l'inquadramento del personale proveniente dal Consorzio volontario del porto di Bari e la definizione del relativo trattamento economico.

Il personale del Consorzio è iscritto alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali (CPDEL).

Per lo svolgimento dei compiti di istituto, il Consorzio si avvale anche, in via temporanea o continuativa, nel limite fissato nel regolamento di esecuzione della presente legge, di impiegati della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile, ovvero di ufficiali di porto, di grado non superiore a capitano di vascello, senza che essi occupino posti previsti nella dotazione organica del personale dipendente del Consorzio.

ART. 20.

(*Consegna di beni di proprietà dello Stato*).

Le aree, i beni e le opere del demanio marittimo, nonché le attrezzature e tutti gli altri beni di proprietà dello Stato esistenti negli ambiti portuali della circoscrizione del Consorzio, ad eccezione di quelli occorrenti ai servizi di spettanza dello Stato, saranno consegnati al Consorzio, con le modalità di cui all'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione del codi-

ce della navigazione (navigazione marittima).

Col provvedimento del Ministro della marina mercantile di autorizzazione alla consegna di cui al precedente comma, vengono delimitate le zone di demanio marittimo da escludere dalla circoscrizione consortile non comprese negli ambiti portuali di cui al terzo comma dell'articolo 1.

Qualora, per le esigenze dei suddetti servizi di spettanza dello Stato, si renda necessario disporre di beni consegnati al Consorzio, esso dovrà riconsegnarli al Ministero della marina mercantile, su richiesta dello stesso.

ART. 21.

(*Ispezioni*).

Il Ministero della marina mercantile, valendosi, ove occorra, anche di funzionari di altre amministrazioni dello Stato, e, previo accordo in tal caso, con i Ministeri competenti, può in ogni tempo fare ispezionare l'andamento di qualsiasi ramo di servizi affidati al Consorzio.

Tali ispezioni debbono essere effettuate, in ogni caso, una volta per ogni esercizio finanziario. Le spese occorrenti sono a carico del Ministero della marina mercantile.

ART. 22.

(*Scioglimento dell'amministrazione*).

L'amministrazione del Consorzio può essere sciolta quando, richiamata all'osservanza di obblighi ad essa imposti dalla presente legge o dal regolamento, persista nel violarli o quando per altri motivi dia luogo ad inconvenienti che compromettano il regolare funzionamento del Consorzio.

Lo scioglimento dell'amministrazione è disposto su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della

Repubblica, nel quale è stabilito il termine entro cui dovrà procedersi alla costituzione della nuova amministrazione. Tale termine non potrà superare i sei mesi dalla data di emanazione del decreto di scioglimento.

Con lo stesso decreto l'amministrazione del Consorzio è affidata ad un commissario straordinario, il quale può essere nominato anche tra i funzionari dello Stato da collocarsi fuori ruolo.

Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con quello del tesoro, sono fissati gli emolumenti del commissario straordinario.

ART. 23.

(*Successione del Consorzio al Consorzio volontario del porto di Bari*).

Con decorrenza dal 1° gennaio 1977 le attività e le passività del Consorzio volontario del porto di Bari sono attribuite al Consorzio.

Il personale in servizio presso il Consorzio volontario, alla data di entrata in vigore della presente legge, passa alle dipendenze del Consorzio senza interruzione di lavoro ed è disciplinato, fino all'emanazione del regolamento organico di cui all'articolo 19, sulla base del vigente regolamento organico e con tutti i diritti economici e normativi acquisiti e con salvezza della progressione di carriera e dell'attribuzione delle classi di stipendio corrispondenti alle qualifiche maturate per anzianità, previste dal regolamento organico vigente.

Fino alla costituzione degli organi del Consorzio, prevista dalla presente legge, i poteri del presidente, della assemblea e del consiglio direttivo sono esercitati da un commissario, da nominarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della marina mercantile, sentito il Consiglio dei ministri, e per il quale sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'articolo precedente.

ART. 24.

(*Regolamento di esecuzione*).

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dei lavori pubblici e dei trasporti, sarà emanato il regolamento di esecuzione della presente legge.